



C i t t à d i F a b r i a n o
Provincia di Ancona

*Regolamento del
'Mercatino
dell'hobbismo,
dell'usato,
del collezionismo
e dell'antiquariato
non avente valore
storico – artistico'*

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Art. 2 - Soggetti titolati a partecipare al Mercatino

Art. 3 - Periodicità del Mercatino

Art. 4 - Sedi di svolgimento del Mercatino

Art. 5 - Numero e dimensione dei posteggi

Art. 6 - Regole comportamentali degli operatori

Art. 7 - Gestione del Mercatino

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Tenuto conto del fatto che in territorio comunale si è svolto, in modo consuetudinario, un Mercatino delle cose usate, il presente Regolamento istituisce formalmente nella Città di Fabriano un **‘Mercatino dell’hobbistica, dell’usato, del collezionismo e dell’antiquariato non avente valore storico – artistico’**, d’ora innanzi definito semplicemente ‘Mercatino’.
2. Tale Mercatino ha finalità di:
 - creare un luogo di attrattiva turistica, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti;
 - consentire limitati scambi economici tra privati che intendono barattare o vendere propri beni;
 - sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi e promuovendo una coscienza ambientale che favorisca il riutilizzo degli oggetti usati ed inutilizzati, anche al fine di ridurre i materiali da smaltire.
3. Riferimenti normativi relativi a tale Mercatino sono la Legge Regionale Marche n. 27/2009 (in particolare gli artt. 33, 43 e 43bis così come modificati dalla L.R. 29/2014) ed il Regolamento Regionale 8/2015 (in particolare gli artt. 27, 28 e 29).
4. Ulteriori fonti normative sono le disposizioni vigenti in materia di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.
5. Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente Regolamento si riferisce ne comportano l'automatico adattamento.
6. Le competenze comunali circa il Mercatino, quale attività produttiva, fanno capo al SUAP, Ufficio Commercio – Aree pubbliche, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPR 160/2010 e dell’art. 3 comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP del Comune di Fabriano.

Art. 2

Soggetti titolati a partecipare al Mercatino

1. Possono partecipare al Mercatino, esponendo e proponendo in vendita le loro merci:

- **hobbysti** che vendono, barattano o scambiano, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, muniti di tesserino di cui all'art. 43 comma 2 della L.R. 27/2009 così come modificata dalla L.R. 29/2014;
 - **creativi** che vendono in modo saltuario ed occasionale oggetti di propria invenzione o frutto del proprio ingegno, muniti di tesserino di cui all'art. 43bis comma 2 della L.R. 27/2009 così come modificata dalla L.R. 29/2014;
 - **venditori e collezionisti** di oggetti usati, dell'antiquariato non avente valore storico – artistico, o di modernariato muniti di apposita autorizzazione per la vendita su suolo pubblico;
 - **artigiani** che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale, muniti di apposita autorizzazione per la vendita su suolo pubblico.
2. I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.
 3. Coloro che siano stati condannati, anche solo in primo grado, per il reato di ricettazione (art. 648 C.P.) non possono ottenere posteggio.
 4. Le merci e gli oggetti consentiti per la vendita sono quelli previsti dal Regolamento Regionale 8/2015, art. 27 e da eventuali ulteriori disposizioni Regionali.
 5. E' vietata l'esposizione e la vendita di:
 - articoli nuovi provenienti dalla distribuzione commerciale;
 - articoli contraffatti, anche se riproducenti oggetti antichi;
 - oggetti preziosi;
 - abbigliamento nuovo in genere, comprese le calzature (tranne i capi c.d. 'vintage');
 - armi ed esplosivi;
 - prodotti alimentari di qualsiasi genere, anche se preconfezionati all'origine;
 - animali;
 - oggetti contro la morale o che facciano esplicito riferimento all'odio razziale e ad ideologie totalitarie;

Art. 3 **Periodicità del Mercatino**

1. Il Mercatino si svolge con cadenza mensile, tranne i casi in cui le condizioni metereologiche ne impediscano lo svolgimento.
2. Lo stesso si svolge:

- da ottobre a maggio tutte le seconde domeniche di ogni mese, con orario 8.00 / 19.00;
 - da giugno a settembre il secondo venerdì di ogni mese, con orario 14.00 / 23.00.
3. Di comune intesa tra l'Amministrazione ed il soggetto Gestore di cui all'art.7, potranno essere aggiunti ogni anno solare fino ad ulteriori 2 Mercatini, da svolgersi in date da definire.

Art. 4

Sedi di svolgimento del Mercatino

1. Il Mercatino si svolge normalmente:
 - da ottobre a maggio in Piazza del Comune e parte bassa di Corso della Repubblica;
 - da giugno a settembre presso i Giardini Regina Margherita.
2. Eventuali Mercatini facoltativi di cui al comma 3 del precedente articolo si svolgeranno sempre in una delle due sedi sopra citate, a seconda del periodo dell'anno.
3. L'area in cui si svolge la manifestazione è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.
4. Ove in una delle date previste per lo svolgimento del Mercatino siano in programma altri eventi che non possano coesistere con lo svolgimento dello stesso, il Mercatino si svolgerà nell'altra sede prevista: le indicazioni in tal senso spetteranno caso per caso all'Amministrazione e saranno preventivamente comunicate al soggetto Gestore di cui all'art. 7 ed agli altri soggetti ed uffici interessati.
5. L'Amministrazione Comunale può insindacabilmente, ove sopraggiungano problemi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza o per ulteriori sopraggiunte valutazioni o ragioni di pubblico interesse, trasferire il Mercatino in ulteriore idonea sede individuata al momento, ovvero sospenderlo.

Art. 5

Numero e dimensione dei posteggi

1. In entrambe le sedi previste saranno individuati per i partecipanti massimo n. 40 (quaranta) posteggi, aventi una superficie non superiore ai 30 (trenta) mq..
2. La collocazione dei posteggi - in entrambe le sedi previste - sarà opportunamente riportata in due distinte planimetrie.
3. Tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di mt. 2.00, al fine di agevolare il transito pedonale ed assicurare il corretto distanziamento.
4. I corridoi per il passaggio e lo stazionamento dei visitatori ed avventori dovranno essere di larghezza adeguata anche al passaggio di tutti i mezzi di soccorso.

5. I mezzi di trasporto degli operatori dovranno essere parcheggiati all'interno del posteggio come parte integrante del banco di vendita. Una volta parcheggiati, i mezzi non potranno essere spostati se non nel caso di abbandono anticipato della manifestazione da parte dell'operatore.
6. L'ingombro totale, comprensivo dello spazio occupato dall'automezzo, non deve essere superiore alle dimensioni del posteggio assegnato.
7. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 27/2009 (così come modificato dalla L.R. 29/2014), la frequenza al mercatino non viene riconosciuta come titolo di priorità rispetto ad altri e non viene acquisito alcun diritto di riserva all'occupazione di uno spazio.

Art. 6

Regole comportamentali degli operatori

1. I partecipanti dovranno:
 - arrivare nelle aree previste non più di un'ora prima e non più di un'ora dopo dell'inizio della manifestazione;
 - sgomberare l'area occupata subito dopo il termine della manifestazione, anche al fine di permettere un agevole svolgimento delle operazioni di pulizia dell'area.
2. L'accesso ed il deflusso con i mezzi nell'area del Mercatino dovrà avvenire a passo d'uomo ed usando la massima prudenza.
3. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - esporre chiaramente i prezzi dei beni oggetto di vendita o scambio;
 - ripulire l'area occupata da rifiuti al termine della manifestazione;
 - non occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata e non occupare con depositi, sporgenze o merci gli spazi di distanziamento tra espositori;
 - non richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - non arrecare manomissioni, alterazioni o danneggiamenti alla superficie, agli arredi o alle piante;
 - non accendere fuochi;
 - utilizzare eventuali dispositivi elettroacustici di diffusione sonora sempre a volume moderato.
4. Gli operatori sono tenuti ad un comportamento responsabile e civile nei confronti dei cittadini, dei colleghi e degli organizzatori e sono sempre responsabili degli eventuali danni che fossero da loro cagionati all'area, agli altri operatori e ai frequentatori del mercatino.
5. Gli operatori sono tenuti ad improntare l'attività di vendita a criteri di correttezza e trasparenza. Gli stessi sono direttamente ed unicamente responsabili in merito all'eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita.

Art. 7
Gestione del Mercatino

1. L'Amministrazione non gestisce direttamente ma conferisce la concreta gestione e l'organizzazione del Mercatino ad un soggetto privato di provata esperienza nel campo della promozione di iniziative socio-culturali e di aggregazione.
2. Tale soggetto viene individuato tramite Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse, finalizzato alla stipula di apposita Convenzione.
3. Tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Mercatino (assegnazione dei posteggi sulla base delle istanze di partecipazione, rilevamento presenze e quant'altro) sono delegati al soggetto Gestore, nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento in vigore (in particolare del Regolamento Regionale 8/2015).
4. Successivamente allo svolgimento di ogni Mercatino, il soggetto Gestore trasmette all'Ufficio Commercio – Aree pubbliche i dati relativi alla gestione di cui al precedente comma, in formato cartaceo o elettronico debitamente firmato.
5. Nel corso di ogni Mercatino, ai sensi del c. 4 dell'art. 43 della L.R. 27/2009 (così come modificato dalla L.R. 29/2014), si procede altresì al controllo e vidimazione del 'tesserino hobbisti' mediante l'apposizione di timbro e data negli appositi spazi: a tale incombenza provvede il personale di Polizia Locale in servizio.
6. Nella Convenzione l'Amministrazione Comunale dovrà essere espressamente sollevata da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti e/o accadere in relazione allo svolgimento dei Mercatini, ovvero in merito agli adempimenti amministrativi e fiscali cui gli espositori fossero eventualmente tenuti.
7. Il Gestore si adopera, direttamente e/o con propri addetti, al costante controllo dei Mercatini per tutta la loro durata, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento e dall'atto di Convenzione.
8. Trattandosi di manifestazioni equiparabili a quelle per il commercio sulle aree pubbliche, il Gestore del Mercatino è tenuto a versare la tassa di occupazione di suolo pubblico per i posteggi, calcolata sulla base delle vigenti norme.
9. Fatto salvo quanto dovuto per la tassa di occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma, non dovrà essere previsto alcun altro corrispettivo a carico del Gestore da versare all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del mercatino.
10. Qualora si verificchino le circostanze di cui al precedente art. 4 commi 3 e 4 ed al successivo art. 8 comma 6, quanto deciso dall'Amministrazione sarà adottato senza che per questo il Gestore e/o gli espositori possano vantare alcuna pretesa.

Art. 8

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali e di specifiche norme regionali e tenuto conto dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, le violazioni alle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Eventuali future modifiche per Legge di detti importi ne comporteranno l'automatico aggiornamento.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni elevate sono destinati al Bilancio Comunale.
4. L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento è quello di cui alla Legge 689/1981 e ss.mm.ii..
5. La contestazione di ogni violazione alle norme del Regolamento - oltre alla sanzione pecuniaria - comporta per il responsabile del fatto la sanzione accessoria che imponga di cessare immediatamente l'atto abusivo o lesivo, ovvero di procedere all'eventuale ripristino dello status quo ante.
6. In relazione alla gravità o alla recidiva delle violazioni accertate, l'Amministrazione Comunale può insindacabilmente valutare di sospendere temporaneamente lo svolgimento del Mercatino - sino a quattro eventi consecutivi - senza che per questo il Gestore e/o gli espositori possano vantare alcuna pretesa.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione, entra immediatamente in vigore.